

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1301 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea FRIZZARIN avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea FRIZZARIN, all'epoca dei fatti allenatore Uefa B tesserato per la società Polisportiva Canossa Conselve A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della seduta di allenamento del 21.1.2026 della squadra "red", allenata dal sig. Alessio Vivenzio, e della squadra "yellow", allenata dal medesimo sig. Frizzarin, della categoria esordienti (anno 2013) della società Polisportiva Canossa Conselve A.S.D., aggredito verbalmente il sig. Vivenzio in quanto lo stesso aveva deciso di far allenare nella fila della squadra "red" un calciatore minore d'età e in precedenza impiegato nella fila della squadra "yellow", senza la sua autorizzazione e, comunque, senza il suo consenso. In particolare, il sig. Frizzarin, dopo essere entrato nel terreno di gioco ove si trovava il sig. Vivenzio, proferiva ad alta voce e alla presenza dei calciatori minori d'età, le espressioni offensive. Inoltre, il medesimo sig. Frizzarin, parimenti ad alta voce e in modo da essere udito da tutti i presenti, riferendosi espressamente al calciatore minore, proferiva espressioni sconvenienti. Infine, il medesimo sig. Frizzarin, dopo essersi allontanato, si avvicinava nuovamente al sig. Vivenzio, che si era spostato nei pressi dell'uscita dal terreno di gioco, proferendo ad alta voce ulteriori espressioni offensive;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Andrea FRIZZARIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Andrea FRIZZARIN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Malagò